

## **AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA**

### **Determinazione n. 116 del 09/02/2021**

**OGGETTO:** Affidamento della fornitura di protesi ortopediche e cemento per protesi, ai sensi dell'art.1 co.2 lett.a) della L.120/2020: indizione tramite piattaforma SinTel.

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE  
DELL'UOC FARMACIA OSPEDALIERA  
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE  
ASST DELLA VALCAMONICA  
N.438 DEL 30.4.2019**

## IL DIRIGENTE RESPONSABILE

**PREMESSO** che:

- sono attive le convenzioni di ARIA SpA “ARCA\_2015\_51 – Protesi Ortopediche”, “ARCA\_2018\_028.1 – AQ Protesi di ginocchio” e “ARCA\_2016\_53 – Mezzi di Osteosintesi e Protesi Ortopediche”;

- alcuni lotti di nostro interesse delle convenzioni di cui sopra risultano erosi o non aggiudicati;

- con determinazione dirigenziale n.112/2020 si è proceduto all'affidamento della fornitura per i lotti delle convenzioni sopra citate che risultavano erosi e/o non aggiudicati fino al 31.12.2020;

- non sono attive convenzioni CONSIP di cui di cui all'art.26 co.1 della L.488/1999 e smi né convenzioni di ARIA SpA relative ai beni identici o comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento;

**VERIFICATO** che:

- la fornitura oggetto del presente provvedimento non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal DPCM di cui all'art.9 co.3 del DL.66/2014 e smi e relativi indirizzi esplicativi;

- l'all.3 della DGR 2633/2011, in attuazione della L.R. n.11/2011, dispone l'obbligo dell'utilizzo della piattaforma Sintel per le procedure di gara;

**CONSIDERATO** che è possibile procedere ai sensi dell'art.1 co.2a della L.120/2020, la quale ha previsto la possibilità di procedere con affidamento diretto anche per prestazioni fino a € 75.000,00;

**DATO ATTO** che:

- l'art.15 co.13, lett.d) della L.135/12 e smi dispone l'obbligo dell'utilizzo dell e piattaforme telematiche per gli affidamenti di importo superiore ad € 1.000,00;

- l'importo a base d'asta presunto complessivo ammonta ad € 55.514,33 (IVA esclusa), come meglio evidenziato nel prospetto allegato;

- le disposizioni legislative che attualmente disciplinano le procedure alle quali le Aziende Sanitarie del SSR devono attenersi nella scelta dei soggetti cui affidare la fornitura di beni e l'appalto di servizi sono stabilite dal D.Lgs 50/2016 e smi;

**CONSTATATO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Azienda;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Responsabile del procedimento che attesta la completezza dell'istruttoria;

## D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di indire, tramite piattaforma telematica SinTel, procedura per l'affidamento della fornitura di protesi ortopediche e cemento per protesi ai sensi dell'art.1 co.2a della L.120/2020;

2 - di approvare tutta la documentazione di gara che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

3 - di invitare alla procedura in oggetto le ditte riportate nel prospetto dei fabbisogni, allegato al presente provvedimento;



4 - di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016 e smi la Dr.ssa Renza Richini Direttore f.f. del Servizio di Farmacia;

5 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

6 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE f.f.  
SERVIZIO DI FARMACIA  
Dr.ssa Renza Richini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal Dirigente/Direttore/Responsabile Area/Servizio ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (D. Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE E CEMENTO PER PROTESI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1 CO.2 LETT.A) DELLA L.120/2020: INDIZIONE TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL.**

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di determinazione sopra citata.

Data, 08/02/2021

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
DE MOLA ALESSANDRO**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

PROTESI ORTOPEDICHE - FABBISOGNI x CTR PONTE 2021

DITTA	DESCRIZIONE	PZ	PREZZO SINGOLO IVA ESCLUSA	TOTALE IVA INCLUSA	CONTO
HERAEUS SPA	SISTEMA MISCELAZIONE CEMENTO	80	€ 28,830	€ 2.813,808	40.1.409
HERAEUS SPA	CEMENTO C/ANTIBIOTICO PALACOS	20	€ 46,610	€ 969,488	
HERAEUS SPA	CEMENTO PALAMED 1x40	70	€ 31,272	€ 2.276,602	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	CEMENTO S/ANTIB SMARTSET MV	30	€ 31,212	€ 973,814	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	SISTEMA MISCELAZIONE CEMENTO	15	€ 32,300	€ 591,090	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	COPPA ACETABOLARE 52mm 121732052	1	€ 445,360	€ 463,174	40.1.409
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	COPPA ACETABOLARE 54mm 121730054	1	€ 445,360	€ 463,174	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	COPPA ACETABOLARE 50mm 121732050	2	€ 445,360	€ 926,349	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	COPPA ACETABOLARE 52mm 121730052	1	€ 445,360	€ 463,174	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	VITE PINNACLE D6,5 L20mm 121720500	1	€ 15,500	€ 16,120	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	VITE PINNACLE D6,5 L25mm 121725500	1	€ 15,500	€ 16,120	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	VITE PINNACLE D6,5 L30mm 121730500	1	€ 15,500	€ 16,120	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	SIGMA PIATTO TIBIALE MIS 2 866022	3	€ 650,000	€ 2.028,000	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	SIGMA PIATTO TIBIALE MIS 3 866023	6	€ 650,000	€ 4.056,000	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	SIGMA PIATTO TIBIALE MIS 4 866024	5	€ 650,000	€ 3.380,000	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	SIGMA PIATTO TIBIALE MIS 5 866025	1	€ 650,000	€ 676,000	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	SIGMA PIATTO TIBIALE MIS 3N 866029	4	€ 650,000	€ 2.704,000	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	COMP FEMORALE TG3 SX 66mm 960082	1	€ 1.002,350	€ 1.042,444	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	COMP FEMORALE TG3 SX 71mm 960083	1	€ 1.002,350	€ 1.042,444	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	COMP FEMORALE TG3 DX 66mm 960088	1	€ 1.002,350	€ 1.042,444	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	COMP FEMORALE TG3 DX 71mm 960089	1	€ 1.002,350	€ 1.042,444	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	COMP FEMORALE TG3 DX 73mm 960090	1	€ 1.002,350	€ 1.042,444	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	COMP FEMORALE TC3 DX 63mm 960092	1	€ 1.002,350	€ 1.042,444	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	COMP FEMORALE XX-SMALL SX	1	€ 2.435,420	€ 2.532,837	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	CERNIERA ROTANTE CEMENTATA DX XS	1	€ 917,630	€ 954,335	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	COMP TIBIALE TC3 TG5 129435150	1	€ 1.652,670	€ 1.718,777	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	COMP TIBIALE TC3 TG2 129435120	1	€ 1.652,670	€ 1.718,777	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	COMP TIBIALE TC3 TG3 129435130	1	€ 1.652,670	€ 1.718,777	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	COMP TIBIALE TC3 TG2,5 129435125	2	€ 1.652,670	€ 3.437,554	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	COMP TIBIALE TC3 TG4 129435140	1	€ 1.652,670	€ 1.718,777	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	INSERTO TIBIALE TC3 RP 15mm 962333	1	€ 313,910	€ 326,466	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	INSERTO TIBIALE TC3 RP 15mm 962351	1	€ 313,910	€ 326,466	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	INSERTO TIBIALE TC3 RP 10mm 962361	1	€ 313,910	€ 326,466	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	INSERTO TIBIALE TC3 RP 10mm 962341	1	€ 313,910	€ 326,466	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	INSERTO TIBIALE TC3 RP 15mm 962353	1	€ 313,910	€ 326,466	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	INSERTO TIBIALE 12mm x IMP TUMORALE	1	€ 1.012,430	€ 1.052,927	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	INSERTO TIBIALE XS x IMP TUMORALE	1	€ 1.012,430	€ 1.052,927	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	INSERTO TIBIALE TC3 71mm 960530	1	€ 198,100	€ 206,024	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	INSERTO TIBIALE TC3 71mm 960531	1	€ 198,100	€ 206,024	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	SPESSORE FEMORALE DIST DX 4mm 960841	1	€ 236,150	€ 245,596	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	SPESSORE FEMORALE POST 4mm 960866	1	€ 236,150	€ 245,596	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	SPESSORE FEMORALE 8mm RX 960883	2	€ 236,150	€ 491,192	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	STELO ESTENSIONE FEMORALE 960783	2	€ 69,690	€ 144,955	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	STELO ESTENSIONE FEMORALE 960782	2	€ 69,690	€ 144,955	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MANICA FEMORALE UNIV 129453205	1	€ 637,190	€ 662,678	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MANICA FEMORALE UNIV 129453216	1	€ 637,190	€ 662,678	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MANICA FEMORALE 31mm 129453215	1	€ 637,190	€ 662,678	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	SEGMENTO FEMORALE 25mm	1	€ 354,510	€ 368,690	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	DISTALE FEMORALE XX-SM	1	€ 50,030	€ 52,031	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PERNO PER CERNIERA DI GINOCCHIO	1	€ 310,090	€ 322,494	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MANICA FEMORALE 34mm 129453226	1	€ 666,150	€ 692,796	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	CUSCINETTO x CERNIERA DI GINOCCHIO	2	€ 50,030	€ 104,062	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	STELO TIBIALE 2/3 30mm 866401	3	€ 146,180	€ 456,082	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	STELO TIBIALE 4/5 30mm 866403	1	€ 146,180	€ 152,027	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	STELO 75x14mm 867414	2	€ 371,090	€ 771,867	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	STELO 75x16mm 867416	1	€ 371,090	€ 385,934	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	STELO 75x12mm 867412	1	€ 371,090	€ 385,934	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	STELO FEMORALE 14,5x150mm	1	€ 593,880	€ 617,635	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	PERNO DI CERNIERA x IMP.FEMORALE	1	€ 304,070	€ 316,233	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	COMP REV TIBIALE 53mm 129454120	2	€ 637,190	€ 1.325,355	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	MANICA POROSA TC3 29mm 129454000	1	€ 637,190	€ 662,678	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	COMP REV TIBIALE 37mm 129454100	2	€ 637,190	€ 1.325,355	
<b>FABBISOGNO annuale (IVA inclusa)</b>				<b>€ 58.237,265</b>	

## SERVIZIO DI FARMACIA

Sede di OSPEDALE DI ESINE  
Tel. 0364369492 – fax 0364369337  
e-mail: ufarmacia@asst-valcamonica.it

Spett.li  
Ditte invitate alla procedura in oggetto

CIG

## LETTERA D'INVITO

**OGGETTO:** Affidamento della fornitura di protesi ortopediche e cemento per protesi, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.1 co.2 lett.a) della L.120/2020.

### 1. OGGETTO DELLA FORNITURA/SERVIZIO

Codesta spett.le ditta è invitata a partecipare alla procedura di gara per l'affidamento di protesi ortopediche e cemento per protesi mediante affidamento diretto a seguito di valutazione comparativa, ai sensi dell'art.1 co.2 lett.a) della L.120/2020.

La fornitura del servizio dovrà avvenire alle condizioni indicate nell'allegato M AGRM 005 "Capitolato Tecnico".

### 2. SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE

Per l'espletamento della presente procedura, l'Azienda si avvale del Sistema Informatico della Regione Lombardia (Sintel), mediante il sito [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it), con invito ai fornitori registrati.

Le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nei documenti "Modalità d'uso della piattaforma Sintel" e "Manuale operativo Utente Fornitore", scaricabili dal suddetto sito Internet.

La presente procedura di gara viene svolta ai sensi della normativa vigente:

- Legge Regionale 33/2007;
- D.Lgs 50/2016.

Il presente invito contiene le modalità di partecipazione alla procedura, che si articolano nelle operazioni dettagliatamente indicate sulla piattaforma Sintel.

Ai fini della validità della procedura, l'impresa concorrente dovrà, **pena esclusione dalla procedura medesima** al termine di tutte le operazioni di inserimento, firmare digitalmente il file prodotto dalla piattaforma Sintel contenente l'offerta.

### 3. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Le imprese partecipanti dovranno inserire le offerte entro e non oltre il termine **perentorio** delle ore \_\_: \_\_ del giorno \_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_.

Si consiglia, comunque, di provvedere all'inserimento dell'offerta, ivi compresa la parte economica, almeno il giorno prima della data sopra indicata, al fine di evitare eventuali disguidi tecnici che si potessero verificare il giorno di scadenza.

Per la predisposizione dell'offerta sulla piattaforma Sintel viene richiesto di:

1. Dichiarare di accettare "termini e condizioni", flaggando nell'apposito campo. Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma SinTel ed acquisirà pieno valore legale con l'apposizione della firma digitale del legale Rappresentante sul documento in formato .pdf che viene scaricato da SinTel con passaggio guidato.
2. Inserire nell'apposito campo "**Documentazione amministrativa**":

Mod./ASST

**AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA**

Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981  
[www.asst-valcamonica.it](http://www.asst-valcamonica.it) PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it

Sistema Socio Sanitario



- la Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà contenente i requisiti ex art.80 del Codice degli Appalti, corredata da un documento d'identità o, in alternativa, il DGUE compilato almeno nelle parti I, II e III. Il documento richiesto deve trasformato in pdf e firmato digitalmente;
  - il patto d'integrità (Allegato n.1) che dovrà essere firmato digitalmente;
3. Formulare l'**Offerta economica**, caricando il file "All.4\_Prospetto di offerta economica", dopo aver compilato i campi relativi all'importo di ogni singola voce (IVA esclusa) e i dati richiesti, trasformato in pdf e firmato digitalmente.

### **IMPORTANTE**

Al fine di aggiornare il Ns. elenco fornitori Vi chiediamo cortesemente di sottoscrivere e caricare il **Patto di Integrità** seguendo le istruzioni presenti sulla piattaforma e che di seguito si riportano.

All'interno dell'ultima sezione del processo di Accreditamento, l'Operatore Economico sottoscrive il Patto di Integrità Regione Lombardia ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n.X/1299 del 30.1.2014. Anche la sotto-sezione "Patto di Integrità Regione Lombardia" diventa compilabile solo dopo aver concluso la compilazione della Dichiarazione ex art.80. Dopo aver letto e preso conoscenza del Patto di Integrità Regione Lombardia è necessario scaricare il file in formato .pdf e allegarlo alla piattaforma firmato digitalmente.

Dopo aver allegato il file, selezionando la sotto-sezione "Profilo Fornitore", si potrà notare di aver acquisito lo stato "Profilo Lombardia".

Per eventuali informazioni di carattere generale, è possibile rivolgersi:  
Responsabile del Procedimento, RUP, Direttore Servizio di Farmacia (tel. 0364 369492).

Funzionario istruttore RDO Sintel: Alessandro De Mola - (Tel. 0364 329205 - email: [economato@asst-valcamonica.it](mailto:economato@asst-valcamonica.it)).

Per informazioni di carattere informatico relative alla piattaforma Sintel tel . 800-116738.

SERVIZIO DI FARMACIA  
IL DIRETTORE f.f.  
(Dr.ssa Renza Richini)

## Fornitura di protesi ortopediche, mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art.1 co.2 lett.a) della L.120/2020.

### Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di protesi ortopediche, mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art.1 co.2 lett.a) della L.120/2020, per un periodo di massimo 6 mesi. Si ricorda che la fornitura in oggetto è proposta nei termini suddetti, ferme restando possibili modifiche, compresa la risoluzione anticipata, derivante da iniziative aziendali di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione della spesa o promosse in ambito nazionale, regionale o interaziendale, mediante convenzioni ed acquisti di beni e servizi in forma consorziata.

### Art. 2 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

L'aggiudicatario dovrà procedere, previo accordo con il Servizio incaricato, alla consegna non oltre 10gg dalla sottoscrizione del contratto. La fissazione di un termine diverso dovrà essere espressamente accettata dall'Azienda appaltante.

L'aggiudicatario, qualora ponga in commercio durante il periodo di fornitura nuovi prodotti analoghi a quelli oggetto della presente gara, che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, dovrà proporre a quest'ASST di sostituire i prodotti nuovi in luogo di quelli aggiudicati.

DITTA	PRODOTTO	FABB.NO	€/PZ	TOTALE I.E.
HERAEUS SpA	SISTEMA MISCELAZIONE CEMENTO	80	€ 28,830	€ 2.306,400
HERAEUS SpA	CEMENTO C/ANTIBIOTICO PALACOS	20	€ 46,610	€ 932,200
HERAEUS SpA	CEMENTO PALAMED 1x40	70	€ 31,272	€ 2.189,040
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SpA	CEMENTO S/ANTIB SMARTSET MV	30	€ 31,212	€ 936,360
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SpA	SISTEMA MISCELAZIONE CEMENTO	15	€ 32,300	€ 484,500
-----				
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SpA	COPPA ACETABOLARE 52mm 121732052	1	€ 445,360	€ 445,360
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SpA	COPPA ACETABOLARE 54mm 121730054	1	€ 445,360	€ 445,360
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SpA	COPPA ACETABOLARE 50mm 121732050	2	€ 445,360	€ 890,720
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SpA	COPPA ACETABOLARE 52mm 121730052	1	€ 445,360	€ 445,360
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SpA	VITE PINNACLE D6,5 L20mm 121720500	1	€ 15,500	€ 15,500
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SpA	VITE PINNACLE D6,5 L25mm 121725500	1	€ 15,500	€ 15,500
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SpA	VITE PINNACLE D6,5 L30mm 121730500	1	€ 15,500	€ 15,500
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SpA	SIGMA PIATTO TIBIALE MIS 2 866022	3	€ 650,000	€ 1.950,000
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SpA	SIGMA PIATTO TIBIALE MIS 3 866023	6	€ 650,000	€ 3.900,000
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SpA	SIGMA PIATTO TIBIALE MIS 4 866024	5	€ 650,000	€ 3.250,000
JOHNSON & JOHNSON	SIGMA PIATTO TIBIALE MIS 5 866025	1	€ 650,000	€ 650,000



MEDICAL SpA				
JOHNSON & JONSON MEDICAL SpA	SIGMA PIATTO TIBIALE MIS 3N 866029	4	€ 650,000	€ 2.600,000
JOHNSON & JONSON MEDICAL SpA	COMP FEMORALE TG3 SX 66mm 960082	1	€ 1.002,350	€ 1.002,350
JOHNSON & JONSON MEDICAL SpA	COMP FEMORALE TG3 SX 71mm 960083	1	€ 1.002,350	€ 1.002,350
JOHNSON & JONSON MEDICAL SpA	COMP FEMORALE TG3 DX 66mm 960088	1	€ 1.002,350	€ 1.002,350
JOHNSON & JONSON MEDICAL SpA	COMP FEMORALE TG3 DX 71mm 960089	1	€ 1.002,350	€ 1.002,350
JOHNSON & JONSON MEDICAL SpA	COMP FEMORALE TG3 DX 73mm 960090	1	€ 1.002,350	€ 1.002,350
JOHNSON & JONSON MEDICAL SpA	COMP FEMORALE TC3 DX 63mm 960092	1	€ 1.002,350	€ 1.002,350
JOHNSON & JONSON MEDICAL SpA	COMP FEMORALE XX-SMALL SX	1	€ 2.435,420	€ 2.435,420
JOHNSON & JONSON MEDICAL SpA	CERNIERA ROTANTE CEMENTATA DX XS	1	€ 917,630	€ 917,630
JOHNSON & JONSON MEDICAL SpA	COMP TIBIALE TC3 TG5 129435150	1	€ 1.652,670	€ 1.652,670
JOHNSON & JONSON MEDICAL SpA	COMP TIBIALE TC3 TG2 129435120	1	€ 1.652,670	€ 1.652,670
JOHNSON & JONSON MEDICAL SpA	COMP TIBIALE TC3 TG3 129435130	1	€ 1.652,670	€ 1.652,670
JOHNSON & JONSON MEDICAL SpA	COMP TIBIALE TC3 TG2,5 129435125	2	€ 1.652,670	€ 3.305,340
JOHNSON & JONSON MEDICAL SpA	COMP TIBIALE TC3 TG4 129435140	1	€ 1.652,670	€ 1.652,670
JOHNSON & JONSON MEDICAL SpA	INSERTO TIBIALE TC3 RP 15mm 962333	1	€ 313,910	€ 313,910
JOHNSON & JONSON MEDICAL SpA	INSERTO TIBIALE TC3 RP 15mm 962351	1	€ 313,910	€ 313,910
JOHNSON & JONSON MEDICAL SpA	INSERTO TIBIALE TC3 RP 10mm 962361	1	€ 313,910	€ 313,910
JOHNSON & JONSON MEDICAL SpA	INSERTO TIBIALE TC3 RP 10mm 962341	1	€ 313,910	€ 313,910
JOHNSON & JONSON MEDICAL SpA	INSERTO TIBIALE TC3 RP 15mm 962353	1	€ 313,910	€ 313,910
JOHNSON & JONSON MEDICAL SpA	INSERTO TIBIALE 12mm x IMP TUMORALE	1	€ 1.012,430	€ 1.012,430
JOHNSON & JONSON MEDICAL SpA	INSERTO TIBIALE XS x IMP TUMORALE	1	€ 1.012,430	€ 1.012,430
JOHNSON & JONSON MEDICAL SpA	INSERTO TIBIALE TC3 71mm 960530	1	€ 198,100	€ 198,100
JOHNSON & JONSON MEDICAL SpA	INSERTO TIBIALE TC3 71mm 960531	1	€ 198,100	€ 198,100
JOHNSON & JONSON MEDICAL SpA	SPESSORE FEMORALE DIST DX 4mm 960841	1	€ 236,150	€ 236,150
JOHNSON & JONSON MEDICAL SpA	SPESSORE FEMORALE POST 4mm 960866	1	€ 236,150	€ 236,150
JOHNSON & JONSON MEDICAL SpA	SPESSORE FEMORALE 8mm RX 960883	2	€ 236,150	€ 472,300
JOHNSON & JONSON	STELO ESTENSIONE FEMORALE 960783	2	€ 69,690	€ 139,380

MEDICAL SpA				
JOHNSON & JONSON MEDICAL SpA	STELO ESTENSIONE FEMORALE 960782	2	€ 69,690	€ 139,380
JOHNSON & JONSON MEDICAL SpA	MANICA FEMORALE UNIV 129453205	1	€ 637,190	€ 637,190
JOHNSON & JONSON MEDICAL SpA	MANICA FEMORALE UNIV 129453216	1	€ 637,190	€ 637,190
JOHNSON & JONSON MEDICAL SpA	MANICA FEMORALE 31mm 129453215	1	€ 637,190	€ 637,190
JOHNSON & JONSON MEDICAL SpA	SEGMENTO FEMORALE 25mm	1	€ 354,510	€ 354,510
JOHNSON & JONSON MEDICAL SpA	DISTALE FEMORALE XX-SM	1	€ 50,030	€ 50,030
JOHNSON & JONSON MEDICAL SpA	PERNO PER CERNIERA DI GINOCCHIO	1	€ 310,090	€ 310,090
JOHNSON & JONSON MEDICAL SpA	MANICA FEMORALE 34mm 129453226	1	€ 666,150	€ 666,150
JOHNSON & JONSON MEDICAL SpA	CUSCINETTO x CERNIERA DI GINOCCHIO	2	€ 50,030	€ 100,060
JOHNSON & JONSON MEDICAL SpA	STELO TIBIALE 2/3 30mm 866401	3	€ 146,180	€ 438,540
JOHNSON & JONSON MEDICAL SpA	STELO TIBIALE 4/5 30mm 866403	1	€ 146,180	€ 146,180
JOHNSON & JONSON MEDICAL SpA	STELO 75x14mm 867414	2	€ 371,090	€ 742,180
JOHNSON & JONSON MEDICAL SpA	STELO 75x16mm 867416	1	€ 371,090	€ 371,090
JOHNSON & JONSON MEDICAL SpA	STELO 75x12mm 867412	1	€ 371,090	€ 371,090
JOHNSON & JONSON MEDICAL SpA	STELO FEMORALE 14,5x150mm	1	€ 593,880	€ 593,880
JOHNSON & JONSON MEDICAL SpA	PERNO DI CERNIERA x IMP.FEMORALE	1	€ 304,070	€ 304,070
JOHNSON & JONSON MEDICAL SpA	COMP REV TIBIALE 53mm 129454120	2	€ 637,190	€ 1.274,380
JOHNSON & JONSON MEDICAL SpA	MANICA POROSA TC3 29mm 129454000	1	€ 637,190	€ 637,190
JOHNSON & JONSON MEDICAL SpA	COMP REV TIBIALE 37mm 129454100	2	€ 637,190	€ 1.274,380
	<b>TOTALE COMPLESSIVO A BASE D'ASTA</b>			<b>€ 55.514,330</b>

### Art. 3 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art.3 co.16-ter, del D.Lgs.165/2001.

Sono altresì da considerarsi obbligatori:

- la conformità alle normative vigenti e marcatura CE;
- la fornibilità al SSN e, pertanto, il possesso di tutte le autorizzazioni e registrazioni di legge;
- il confezionamento e l'integrità dei prodotti forniti;
- l'identificabilità.

### Art. 4 - REQUISITI SPECIALI RELATIVI MEZZI DI PROVA E CONSEGNA CAMPIONATURA

Mod./ASST

**AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA**

Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981  
 www.asst-valcamonica.it PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it

//

#### **Art. 5 – IMPORTO A BASE D'ASTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'importo complessivo posto a base d'asta è pari a € 55.514,33 IVA esclusa così suddiviso:

- Ditta Heraeus SpA per € 2.306,40;
- Ditta Johnson & Johnson SpA per € 53.207,93;

L'importo non potrà essere superato e quindi non saranno tenute in considerazione offerte economiche che comportino una spesa complessiva superiore.

L'aggiudicazione verrà effettuata ai sensi dell'art.1 co.2 lett.a) della L.120/2020.

#### **Art. 6 - DURATA**

La fornitura avrà durata 6 mesi.

#### **Art. 7 – OPZIONI E RINNOVO**

//

#### **Art.8 - QUALITÀ E QUANTITÀ DELLA FORNITURA**

La precisa qualità della merce costituisce elemento essenziale della fornitura.

Tutti i prodotti forniti devono essere provvisti della relativa scheda tecnica che ne definisca le caratteristiche in termini di stabilità, affidabilità, ripetibilità.

I prodotti che dovessero presentare difetti o discordanze saranno tenuti a disposizione del Fornitore e restituiti anche se tolti dal loro imballaggio originario e il Fornitore stesso dovrà provvedere alla loro sostituzione, entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione della contestazione tramite PEC, con materiale idoneo.

In ogni momento, a cura dei competenti servizi dell'Azienda, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche dichiarate dall'aggiudicatario.

L'Azienda non assume, comunque, responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta, ma non ritirata dall'aggiudicatario.

Il presente Capitolato si ispira al principio della presupposizione, in quanto il volume delle attività potenzialmente richiedibili non è esattamente prevedibile perché subordinato a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell'attività Aziendale, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Lombardia. Di conseguenza l'aggiudicatario sarà tenuto ad erogare la fornitura, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora l'attività risultasse diversa da quella preventivabile, a seguito delle informazioni fornite. Verificandosi tale ipotesi l'Impresa non potrà pretendere indennizzi o risarcimenti di qualsiasi tipo. E' fatta salva per entrambe le parti la facoltà di recesso prevista dall'art. 1467 del Codice Civile.

A suo giudizio insindacabile, l'ASST sarà libera di acquistare sino al 20% (ventipercento) della quantità di contratto presso diverso fornitore, senza che l'aggiudicatario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta.

#### **Art. 9 - ORDINATIVI E MODALITÀ DI CONSEGNA**

Il fornitore riceverà dal Servizio di Farmacia della presente ASST, ordinativi della quantità e qualità della merce che dovrà somministrare nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta.

In caso somministrazioni in via d'urgenza, il Fornitore dovrà effettuarle immediatamente, non appena ricevuto l'ordine. Le consegne dovranno essere effettuate, rese a terra franco magazzino, presso il magazzino economale dell'Ospedale di Esine situato in via Manzoni n.142, cap.25044, Esine (BS).

La merce deve essere consegnata con la relativa bolla di accompagnamento debitamente compilata con il riferimento al numero d'ordine dell'Unità Operativa preposta a scaricare nei magazzini a cura, rischio e spese del fornitore dalle h.8:30 alle h.12:00 e dalle h.13:00 alle h.15:30 dal lunedì al venerdì.

Mod./ASST

**AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA**

Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981  
www.asst-valcamonica.it PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it

Per lo scarico e la messa a terra nel magazzino economico del materiale, il fornitore non potrà avvalersi del personale dell'ASST.

Le singole somministrazioni non saranno considerate ammesse finché non saranno dichiarate accettabili dall'incaricato al ricevimento.

La merce consegnata dovrà corrispondere per qualità e quantità a quanto ordinato dai competenti Servizi dell'ASST, i quali, tramite i loro addetti, potranno respingere la merce non conforme o in eccesso, senza alcuna formalità.

La merce respinta dovrà essere sostituita al massimo entro 3 (tre) giorni con altra corrispondente a quanto stabilito dalle norme del presente capitolato. In caso di ritardo nelle consegne, le ASST si ritengono autorizzate a provvedere altrove, addebitando al fornitore il maggior onere pagato ed ogni altra spesa in sede di liquidazione delle fatture.

È TASSATIVAMENTE ESCLUSA L'IMPOSIZIONE DI MINIMI D'ORDINE. Conseguentemente il fornitore sarà obbligato per tutti quei maggiori o minori quantitativi dei quali il Committente intende approvvigionarsi.

I prodotti devono essere forniti nei quantitativi richiesti, eventuali eccedenze non autorizzate non saranno accettate. Agli effetti della fatturazione saranno validi i quantitativi netti che saranno riscontrati all'atto del ricevimento. Il Fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla quantità e qualità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all'apertura degli imballaggi e delle confezioni, ovvero all'atto dell'utilizzo, ne sarà possibile il controllo, data l'impossibilità di verificare tutta la merce all'atto del ricevimento.

I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, saranno depositati presso i magazzini dell'Azienda; è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 8gg dalla contestazione, potrà essere inviata al Fornitore, addebitandogli ogni spesa sostenuta per la consegna.

#### **Art. 10 – INDISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI**

L'aggiudicatario dovrà garantire per l'intera durata del contratto la fornitura oggetto del presente Capitolato.

Nel caso in cui durante tale periodo lo stesso fosse impossibilitato a garantire la prosecuzione della fornitura (cessata produzione dei prodotti aggiudicati in gara o altri casi) esso dovrà garantire la fornitura di prodotti simili per caratteristiche e valore alle condizioni pattuite in sede di gara. In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, la Società aggiudicataria dovrà comunicare a quest'ASST la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordini.

La causa di forza maggiore ricorre, a titolo esemplificativo, nelle seguenti ipotesi:

- nel caso di indisponibilità dipendente da situazioni di carenza dei prodotti sul mercato
- in tutti gli altri casi: sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione.

In particolare il fornitore dovrà comunicare tempestivamente per iscritto la mancata disponibilità di uno o più prodotti, indicando, per ogni prodotto:

- la denominazione
- il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile
- la causa dell'indisponibilità.

#### **Art. 11 - PREZZI**

I prezzi offerti si intendono fissi, definitivi, scontati e validi per tutta la durata della fornitura, comprese eventuali proroghe e opzioni, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente.

#### **Art. 12 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

L'Aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall'art.3 L. 13.8.2010 n.136, così come modificata dal DL 13.11.2010 n.187, s'impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso

banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alla Stazione Appaltante, su appositi moduli che saranno consegnati all'aggiudicatario, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata all'Amministrazione Pubblica, entro 7gg. dall'intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Si precisa, inoltre, che, sino ad avvenuta comunicazione alla Stazione Appaltante, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal co.3 art.3 della L.136/2010 - devono essere effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La fatturazione deve obbligatoriamente avvenire attraverso fatturazione elettronica, con ricezione della fattura attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel DM 3 aprile 2013 n.55 e smi.

Ogni fattura elettronica dovrà riferirsi al rispettivo ordine ricevuto (no fattura cumulativa), essere intestata alla ASST della Valcamonica (Brescia), Via Nissolina 2, 25043 Breno (Bs) - CF e PI 03775830981 e riportare obbligatoriamente:

- il codice identificativo di gara (CIG);
- il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico con CUP;
- data e numero d'ordine di acquisto
- data e numero del DDT (associato a ciascuna riga fattura) per i beni.

La fattura elettronica deve inoltre fare riferimento ai seguenti Codici Aziendali:

- Codice IPA asstval
- Codice Univoco Ufficio UF5IN0 (zero finale)

Il pagamento delle stesse avverrà entro 60giorni dalla data di ricezione della fattura, salvo diverse specifiche indicazioni. Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale delle fatture. La ditta si assume gli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136 del 13.08.2010 e smi.

**Art. 13 - COSTI PER RISCHI DA INTERFERENZA:** pari a 0 (zero).

**Art. 14 - DUVRI:** il DUVRI dell'ASST della Valcamonica, accettato integralmente dalla ditta, è pubblicato sul sito [www.asst-valcamonica.it](http://www.asst-valcamonica.it), alla voce "Documenti Istituzionali/ bandi di gara".

#### **Art. 15 - CONTROLLO DELLA FORNITURA – CONTESTAZIONI – INADEMPIENZE CONTRATTUALI – PENALITÀ**

Dopo l'aggiudicazione, l'Azienda nominerà il proprio DEC (Direttore dell'esecuzione del contratto) che, avrà la facoltà di respingere i prodotti per i quali si riscontrassero vizi o difetti o non corrispondenza alle caratteristiche dichiarate nell'offerta, nonché alle caratteristiche delle campionature, o alle norme di legge o a quant'altro previsto dal presente disciplinare; la firma apposta all'atto del ricevimento della merce indica solo la corrispondenza del numero di colli inviati, con riserva di verifica quali-quantitativa.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso i locali preposti ai servizi di ricevimento, entro otto giorni dalla data di consegna, e deve essere riconosciuta a tutti gli effetti dal fornitore, che provvederà ad integrarla in caso di non rispondenza.



L'accettazione di prodotti da parte dell'Azienda non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti.

I prodotti contestati dovranno essere sostituiti, con spese a totale carico del fornitore, entro il termine indicato dall'Azienda, e comunque in modo da non recare alcun intralcio o inconveniente al normale funzionamento dell'Azienda. In caso di mancata, tempestiva sostituzione, l'Azienda avrà facoltà di acquistare dispositivi analoghi presso altro fornitore; l'eventuale maggiore spesa sarà a carico della ditta, fatta salva la facoltà dell'Azienda di chiedere la rifusione dei danni e la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il ritardo si protragga nel tempo, l'Azienda avrà la facoltà di acquistare altri dispositivi, analoghi a quelli oggetto della fornitura, presso altro fornitore; l'eventuale maggiore onere sarà a carico della ditta inadempiente.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna e/o nell'installazione della strumentazione, rispetto ai termini concordati, l'Azienda potrà applicare una penale pari all'1% del valore della strumentazione stessa. L'importo di detta penale verrà recuperato all'atto dell'emissione del mandato di pagamento delle fatture. Nel caso in cui il ritardo si protragga nel tempo, l'Azienda avrà la facoltà di acquistare altri dispositivi, analoghi a quelli oggetto della fornitura, presso altro fornitore; l'eventuale maggiore onere sarà a carico del Fornitore inadempiente.

#### **Art. 16 – PERIODO DI PROVA**

//

#### **Art. 17 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO**

In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali, ed in specie di quelle riguardanti la qualità ed i termini di esecuzione del servizio, l'Azienda avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con preavviso di 30gg giorni mediante PEC, e di provvedere a propria discrezione, eventualmente assegnando il servizio al secondo classificato, per la continuazione della fornitura, fino alla scadenza del termine.

L'Azienda avrà, inoltre, il **diritto di risolvere** il contratto nei seguenti casi:

- falsità in relazione a quanto dichiarato in sede di autocertificazione;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- qualora ricorrano le fattispecie di cui all'art.108 del D.Lgs.50/2016;
- qualora ricorrano le fattispecie di cui al Capo 4 D.Lgs.209/2005 (liquidazione coatta amministrativa)
- per fusione, scissione, incorporazione della ditta in altre società, cessione del ramo di attività ad altra impresa, qualora l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa;
- violazione dei principi stabiliti dal Codice Etico aziendale e/o dal Patto di Integrità Regione Lombardia e/o dal Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e successive modifiche.

In caso di risoluzione l'Azienda affiderà ad altro Fornitore la fornitura, utilizzando, se possibile, la graduatoria derivante dalla presente procedura di gara e provvederà ad addebitare al Fornitore inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

Il fornitore decaduto ha l'obbligo di risarcire i danni economici e di sottostare, altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata, che sarà incamerata a beneficio dell'Azienda.

L'Azienda si riserva la facoltà unilaterale, ai sensi dell'art. 1373CC, di recedere dal contratto, in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso, da notificarsi al fornitore con PEC almeno 30gg consecutivi prima, nei seguenti casi:

- in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura;
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP e/o Centrale Regionale Acquisti) provvedesse

alla stipula di convenzioni per la fornitura di prodotti analoghi a quelli oggetto del presente Capitolato a condizioni economiche inferiori e l'Impresa aggiudicataria non fosse in grado di praticare almeno tali condizioni;

- qualora, nel corso della validità del contratto, tramite la competente Prefettura, fossero accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art.11 co.2 e 36 del DPR n.252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'Impresa è obbligata a comunicare all'Azienda le variazioni intervenute nel proprio assetto istituzionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti l'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni consecutivi dalla data delle variazioni.

Nei suddetti casi di recesso, il fornitore non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate, purchè eseguite regolarmente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese.

#### **Art. 18 - CESSIONE DI CREDITO**

La cessione del credito non è efficace senza espressa accettazione dell'ASST ed è subordinata alla verifica di conformità del servizio: non sarà pertanto accettata la "cessione di crediti futuri".

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare all'Azienda copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. L'Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima di detta notifica.

#### **Art. 19 - CHIARIMENTI**

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente attraverso il portale Sintel.

#### **Art. 20 - SUBAPPALTO**

Per quanto attiene il subappalto, si rinvia a quanto indicato all'art.105 del D.Lgs.50/2016. L'impresa che riveste il ruolo di subappaltatore/subcontraente, nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Azienda, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.136/2010 e smi. La stessa si impegna, inoltre a:

- dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte, agli obblighi della tracciabilità finanziaria;
- inviare copia del contratto del subappalto alla SA.

#### **Art. 21 - FORO GIUDIZIARIO COMPETENTE**

Per eventuali controversie inerenti all'aggiudicazione della gara, non risolte direttamente fra l'ASST della Valcamonica e la ditta, sarà competente il foro di Brescia.

Per qualsiasi controversia che dovesse emergere nel corso di validità dei contratti che verranno stipulati fra la ditta e le Aziende aggregate/aderenti alla gara, sarà competente il foro del distretto giudiziario in cui ha sede legale l'Azienda sanitaria/ospedaliera interessata.

Nei contratti ad esecuzione periodica o continuata, non è in ogni caso ammesso il recesso da parte del fornitore.

#### **Art. 22 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Il fornitore dovrà prestare piena garanzia che la propria struttura sia adeguata alla normativa dettata a livello nazionale ed europeo in materia di protezione dei dati personali, comprese le previsioni relative alle misure di sicurezza idonee. I dati personali comunicati al fornitore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali rimarranno di unica ed esclusiva titolarità del soggetto che procede alla comunicazione, e non potranno essere utilizzati dal fornitore per alcuna finalità diversa da quanto dedotto nel contratto che disciplinerà i rapporti tra le parti. Il Titolare del trattamento dei dati personali provvederà a nominare il fornitore quale responsabile del trattamento, se necessario.

Il fornitore si impegnerà fin dalla sottoscrizione del contratto, ad osservare tutte le istruzioni che verranno impartite dal Titolare del trattamento. Il fornitore, a sua volta, si impegnerà a designare quali Responsabili, o incaricati i soggetti che compiranno le operazioni di trattamento dei dati personali necessari per l'esecuzione del contratto, impartendo a ciascuno di questi idonee istruzioni sulle modalità di svolgimento dei rispettivi compiti, e ove presenti, anche quelli con funzione di amministratore di sistema.

I dati personali del fornitore saranno trattati unicamente per le sole finalità legate alla gestione del rapporto contrattuale, e non saranno oggetto di comunicazione a terzi se non per motivi legati alla gestione del rapporto contrattuale stesso.

### **Art. 23 - NORME DI SICUREZZA**

Il fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro (D.Lgs.81/2008), e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi, e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali).

Il fornitore deve, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra, e adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell'Azienda.

Il fornitore deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell'Azienda, e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell'art.26 co.1 lettera b) del D.Lgs.81/2008, pubblicate sul sito [www.asst-valcamonica.it](http://www.asst-valcamonica.it).

Il fornitore è obbligato a:

- informare di tali disposizioni il proprio personale ed a fare osservare le prescrizioni ricevute, nonché a garantire la presenza di personale tecnico idoneo;
- ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, e alle normative ambientali applicabili alla realtà dell'Azienda;
- formare ed informare il proprio personale in materia di sicurezza sul lavoro;
- fornire al proprio personale idoneo cartellino di riconoscimento, riportante: nome della ditta, qualifica, nome e cognome dell'operatore;
- fornire al proprio personale macchine, attrezzature e opere provvisorie conformi alle disposizioni della normativa vigente;
- munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale;
- non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdittivi, ai sensi della normativa vigente;
- cooperare a ridurre i rischi da interferenza.

L'Azienda si impegna, ai sensi dell'art.26 co.1 del D.Lgs.81/2008, a fornire alla ditta aggiudicataria informazioni preventive dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Si precisa che, eseguite le necessarie valutazioni, la tipologia di materiale oggetto della presente procedura, non determina oneri relativi alla sicurezza.

UOC Farmacia Ospedaliera

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Renza Richini

Funzionario Istruttore: Alessandro De Mola

tel. 0364 329205 mail: [economato@asst-valcamonica.it](mailto:economato@asst-valcamonica.it)

Breno 8.2.2021



**OGGETTO: Affidamento della fornitura di protesi ortopediche – lotti erosi ARCA, ai sensi dell'art.1 co.2 lett.a) della L.120/2020: contratto ponte tramite piattaforma SinTel.**

**CIG: 8623865E84**

**COMPILARE SOLTANTO LE CELLE DI COLORE AZZURRO**

<b>IL SOTTOSCRITTO</b>			
<b>NATO A</b>		<b>IL</b>	
<b>IN QUALITA' DI (Carica sociale)</b>			
<b>DEL/LA (Denominazione e ragione sociale)</b>			
<b>SEDE LEGALE Cap</b>		<b>Città</b>	
<b>Via/Piazza</b>		<b>n° civ</b>	
<b>SEDE OPERATIVA Cap</b>		<b>Città</b>	
<b>NUMERO DI TELEFONO</b>		<b>N° Fax</b>	
<b>e- mail</b>		<b>PEC</b>	
<b>CODICE FISCALE</b>		<b>PARTITA IVA</b>	

<b>NOME PRODOTTO</b>	<b>UNITÀ DI MISURA (Confezionamento acquistabile)</b>	<b>UNITÀ CONTENUTE (Confezionamento acquistabile)</b>	<b>FABBISOGNO 6 MESI</b>	<b>PREZZO (Confezionamento acquistabile)</b>	<b>Prezzo offerto a singola confezione</b>	<b>Prezzo totale offerto</b>
COPPA ACETABOLARE 52mm 121732052	CADAUNO	1	1	€ 445,36000		€ 0,00000
COPPA ACETABOLARE 54mm 121730054	CADAUNO	1	1	€ 445,36000		€ 0,00000
COPPA ACETABOLARE 50mm 121732050	CADAUNO	1	2	€ 445,36000		€ 0,00000
COPPA ACETABOLARE 52mm 121730052	CADAUNO	1	1	€ 445,36000		€ 0,00000
VITE PINNACLE D6,5 L20mm 121720500	CADAUNO	1	1	€ 15,50000		€ 0,00000
VITE PINNACLE D6,5 L25mm 121725500	CADAUNO	1	1	€ 15,50000		€ 0,00000

Offerta economica

VITE PINNACLE D6,5 L30mm 121730500	CADAUNO	1	1	€ 15,50000		€ 0,00000
SIGMA PIATTO TIBIALE MIS 2 866022	CADAUNO	1	3	€ 650,00000		€ 0,00000
SIGMA PIATTO TIBIALE MIS 3 866023	CADAUNO	1	6	€ 650,00000		€ 0,00000
SIGMA PIATTO TIBIALE MIS 4 866024	CADAUNO	1	5	€ 650,00000		€ 0,00000
SIGMA PIATTO TIBIALE MIS 5 866025	CADAUNO	1	1	€ 650,00000		€ 0,00000
SIGMA PIATTO TIBIALE MIS 3N 866029	CADAUNO	1	4	€ 650,00000		€ 0,00000
COMP FEMORALE TG3 SX 66mm 960082	CADAUNO	1	1	€ 1.002,35000		€ 0,00000
COMP FEMORALE TG3 SX 71mm 960083	CADAUNO	1	1	€ 1.002,35000		€ 0,00000
COMP FEMORALE TG3 DX 66mm 960088	CADAUNO	1	1	€ 1.002,35000		€ 0,00000
COMP FEMORALE TG3 DX 71mm 960089	CADAUNO	1	1	€ 1.002,35000		€ 0,00000
COMP FEMORALE TG3 DX 73mm 960090	CADAUNO	1	1	€ 1.002,35000		€ 0,00000
COMP FEMORALE TC3 DX 63mm 960092	CADAUNO	1	1	€ 1.002,35000		€ 0,00000
COMP FEMORALE XX-SMALL SX	CADAUNO	1	1	€ 2.435,42000		€ 0,00000
CERNIERA ROTANTE CEMENTATA DX XS	CADAUNO	1	1	€ 917,63000		€ 0,00000
COMP TIBIALE TC3 TG5 129435150	CADAUNO	1	1	€ 1.652,67000		€ 0,00000
COMP TIBIALE TC3 TG2 129435120	CADAUNO	1	1	€ 1.652,67000		€ 0,00000
COMP TIBIALE TC3 TG3 129435130	CADAUNO	1	1	€ 1.652,67000		€ 0,00000
COMP TIBIALE TC3 TG2,5 129435125	CADAUNO	1	2	€ 1.652,67000		€ 0,00000
COMP TIBIALE TC3 TG4 129435140	CADAUNO	1	1	€ 1.652,67000		€ 0,00000
INSERTO TIBIALE TC3 RP 15mm 962333	CADAUNO	1	1	€ 313,91000		€ 0,00000

ical SpA

Da compilare e firmare digitalmente

Offerta economica

Johnson & Johnson Mec

INSERTO TIBIALE TC3 RP 15mm 962351	CADAUNO	1	1	€ 313,91000		€ 0,00000
INSERTO TIBIALE TC3 RP 10mm 962361	CADAUNO	1	1	€ 313,91000		€ 0,00000
INSERTO TIBIALE TC3 RP 10mm 962341	CADAUNO	1	1	€ 313,91000		€ 0,00000
INSERTO TIBIALE TC3 RP 15mm 962353	CADAUNO	1	1	€ 313,91000		€ 0,00000
INSERTO TIBIALE 12mm x IMP TUMORALE	CADAUNO	1	1	€ 1.012,43000		€ 0,00000
INSERTO TIBIALE XS x IMP TUMORALE	CADAUNO	1	1	€ 1.012,43000		€ 0,00000
INSERTO TIBIALE TC3 71mm 960530	CADAUNO	1	1	€ 198,10000		€ 0,00000
INSERTO TIBIALE TC3 71mm 960531	CADAUNO	1	1	€ 198,10000		€ 0,00000
SPESSORE FEMORALE DIST DX 4mm 960841	CADAUNO	1	1	€ 236,15000		€ 0,00000
SPESSORE FEMORALE POST 4mm 960866	CADAUNO	1	1	€ 236,15000		€ 0,00000
SPESSORE FEMORALE 8mm RX 960883	CADAUNO	1	2	€ 236,15000		€ 0,00000
STELO ESTENSIONE FEMORALE 960783	CADAUNO	1	2	€ 69,69000		€ 0,00000
STELO ESTENSIONE FEMORALE 960782	CADAUNO	1	2	€ 69,69000		€ 0,00000
MANICA FEMORALE UNIV 129453205	CADAUNO	1	1	€ 637,19000		€ 0,00000
MANICA FEMORALE UNIV 129453216	CADAUNO	1	1	€ 637,19000		€ 0,00000
MANICA FEMORALE 31mm 129453215	CADAUNO	1	1	€ 637,19000		€ 0,00000
SEGMENTO FEMORALE 25mm	CADAUNO	1	1	€ 354,51000		€ 0,00000
DISTALE FEMORALE XX-SM	CADAUNO	1	1	€ 50,03000		€ 0,00000
PERNO PER CERNIERA DI GINOCCHIO	CADAUNO	1	1	€ 310,09000		€ 0,00000
MANICA FEMORALE 34mm 129453226	CADAUNO	1	1	€ 666,15000		€ 0,00000

Da compilare e firmare digitalmente

Offerta economica

CUSCINETTO x CERNIERA DI GINOCCHIO	CADAUNO	1	2	€ 50,03000		€ 0,00000
STELO TIBIALE 2/3 30mm 866401	CADAUNO	1	3	€ 146,18000		€ 0,00000
STELO TIBIALE 4/5 30mm 866403	CADAUNO	1	1	€ 146,18000		€ 0,00000
STELO 75x14mm 867414	CADAUNO	1	2	€ 371,09000		€ 0,00000
STELO 75x16mm 867416	CADAUNO	1	1	€ 371,09000		€ 0,00000
STELO 75x12mm 867412	CADAUNO	1	1	€ 371,09000		€ 0,00000
STELO FEMORALE 14,5x150mm	CADAUNO	1	1	€ 593,88000		€ 0,00000
PERNO DI CERNIERA x IMP.FEMORALE	CADAUNO	1	1	€ 304,07000		€ 0,00000
COMP REV TIBIALE 53mm 129454120	CADAUNO	1	2	€ 637,19000		€ 0,00000
MANICA POROSA TC3 29mm 129454000	CADAUNO	1	1	€ 637,19000		€ 0,00000
COMP REV TIBIALE 37mm 129454100	CADAUNO	1	2	€ 637,19000		€ 0,00000
CEMENTO S/ANTIB SMARTSET MV	CADAUNO	1	30	€ 31,21200		€ 0,00000
SISTEMA MISCELAZIONE CEMENTO	CADAUNO	1	15	€ 32,30000		€ 0,00000
						<b>€ 0,00000</b>

Da compilare e firmare digitalmente

Spett.Le ASST della Valcamonica  
AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI  
Sede di BRENO  
Tel. 0364-329460 – fax 0364-329318  
e-mail: economato@asst-valcamonica.it

**OGGETTO PROCEDURA:** Affidamento della fornitura di protesi ortopediche e cemento, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1 co.2 lett.a) della L.120/2020.

**CIG :**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_

in qualità di (barrare, a pena di esclusione, l'ipotesi che interessa):

- Titolare dell'impresa individuale  
 Socio della società in nome collettivo  
 Socio accomandatario delle società in accomandita semplice  
 Amministratore munito di poteri di rappresentanza, o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci , per tutte le altre società o consorzi  Direttore tecnico  
 Istitore  
 Procuratore speciale

**Sotto la propria personale responsabilità, essendo a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art. 76, del D.P.R. n. 445/2000 oltre che dell'esclusione dalla gara, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,**

**DICHIARA**

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 D.lgs. 50/2016 smi.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_  
(firma per esteso)

**Oggetto: PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA REGIONE LOMBARDIA E DEGLI ENTI DEL SISTEMA REGIONALE DI CUI ALL'ALL. A1 ALLA L.R. N. 27 DICEMBRE 2006, N. 30**

**Articolo 1  
Principi**

1. Il Patto di integrità è un accordo tra la Stazione appaltante e gli operatori economici che, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190, vincola i contraenti al rispetto di regole di condotta finalizzate a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi e a promuovere comportamenti eticamente adeguati.
2. Per le definizioni normative relative alla materia dei contratti pubblici si rinvia all'art. 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

**Articolo 2  
Ambito e modalità di applicazione**

1. Il presente Patto di Integrità disciplina i comportamenti tenuti dagli operatori economici e dai dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema regionale di cui all'All. A1 della l.r. n. 27 dicembre 2006, n. 30, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione delle Stazioni appaltanti e degli operatori economici individuati al comma 1 ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno, in funzione di prevenzione amministrativa della corruzione, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio indebito.
3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati dalla Regione Lombardia e dai soggetti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 alla l.r. 27 dicembre 2006 n. 30. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara, a tutte le procedure negoziate e agli affidamenti anche di importo inferiore a 40.000 euro, nonché per l'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito.
4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere allegata alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento o dell'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico Sintel. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

### **Articolo 3**

#### **Obblighi dell'operatore economico**

1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici.
2. L'operatore economico si impegna a:
  - a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti;
  - b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell'aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l'aggiudicazione o gestione del contratto;
  - c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l'eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente.
3. L'operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.
4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati.
5. In sede di iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico Sintel l'operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità.
6. In sede di esecuzione del contratto d'appalto l'operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

### **Articolo 4**

#### **Procedure e adempimenti della Stazione appaltante**

1. La Stazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto e responsabile della violazione di detti principi, in particolare, qualora sia accertata la violazione dei precetti contenuti all'art. 14 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*) o dei precetti del proprio Codice di comportamento.

## **Articolo 5**

### **Violazione del Patto di Integrità**

1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli obblighi previsti dal presente Patto di Integrità, comporta:
  - a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria;
  - b. qualora la violazione sia riscontrata e/o commessa nella fase successiva all'aggiudicazione e durante l'esecuzione contrattuale, l'applicazione di una penale sino al 5% del valore del contratto, e/o la revoca dell'aggiudicazione, o la risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, del contratto eventualmente stipulato e l'escussione della cauzione provvisoria o definitiva. L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010.
3. È fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della Stazione appaltante.
4. La Stazione appaltante segnala al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza qualsiasi atto del candidato o dell'offerente che integri tentativo influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l'esecuzione dei contratti.
5. Il candidato o l'offerente segnalano al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Stazione appaltante qualsiasi atto posto in essere da dipendenti della Stazione appaltante o da terzi volto a influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l'esecuzione dei contratti, e, laddove ritenga sussistano gli estremi di un reato, denuncia i fatti all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne.